

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

ONOREVOLI SENATORI. — La coltivazione del tabacco in Italia, che, come è noto, è soggetta a regime di monopolio dello Stato, viene in pratica effettuata da soggetti privati, titolari di concessioni rilasciate dalla Amministrazione dei monopoli secondo le norme previste da un apposito Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco: regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

La predetta Amministrazione, riguardo all'esercizio delle concessioni e delle coltivazioni di tabacco in genere, svolge una complessa attività amministrativa — per tutto quanto concerne il rilascio ed il rinnovo delle licenze — e tecnica — di assistenza e vigilanza tecnica e regolamentare sulle colture — volta precipuamente a ben orientare le produzioni della foglia greggia di tabacco verso quelle che sono le esigenze qualitative e quantitative della materia prima da impiegare nelle Manifatture del monopolio.

Si tratta, come si vede, di compiti di natura squisitamente tecnica e comunque intesi a soddisfare adeguatamente le necessità di carattere industriale e commerciale della Azienda tabacchi dello Stato.

È noto, peraltro, che gli impiegati addetti al settore delle coltivazioni del tabacco, accanto a questi fondamentali compiti, ripetesi, di vigilanza tecnica e regolamentare, debbono esercitare, ai sensi dell'articolo 104 della legge 17 luglio 1942, n. 907, anche una vera e propria vigilanza fiscale sulle coltivazioni e cioè attribuzioni che sono istituzionalmente proprie di altri Organi dello Stato — quali la Guardia di finanza e gli altri Organi di Polizia giudiziaria ordinaria — e che esulano completamente dallo specifico carattere industriale e commerciale che informa tutta l'attività dell'Amministrazione dei monopoli.

Ciò comporta che gli impiegati del Monopolio per assolvere le attribuzioni di vigilanza fiscale sulle coltivazioni sono costretti a

trascurare completamente i fondamentali compiti di assistenza e vigilanza tecnica alle colture di tabacco. Senza dire che, per poter sopperire in qualche modo alle necessità del servizio, detti impiegati sono stati di fatto coadiuvati da personale salariato stagionale, privo di qualunque *status* giuridico e comunque mancante della necessaria specializzazione per così delicati compiti.

D'altra parte, deve mettersi in rilievo che il fenomeno dell'attività contrabbandiera nel settore della foglia greggia, una volta radicato nei vecchi centri di coltura, con il mutare della economia e dei gusti dei consumatori, è scomparso quasi totalmente. Purtroppo, oggi, l'attività contrabbandiera si rivolge in forma massiccia verso il contrabbando delle sigarette, venendo ad assumere, in alcuni casi, carattere di vera e propria organizzazione industriale!

È perciò sicuramente anacronistico mantenere ancora attribuzioni di vigilanza fiscale agli impiegati del Monopolio del settore coltivazioni in quanto ciò poteva trovare una sua giustificazione solo in quei tempi, ormai remoti, nei quali esisteva effettivamente un contrabbando della foglia greggia.

Tali attribuzioni, mantenute oggi, oltre che rendere praticamente impossibile lo espletamento dell'attività spiccatamente tecnica che deve sempre più caratterizzare l'azione degli impiegati del Monopolio che operano nel settore delle coltivazioni di tabacco, comportano forzatamente un inutile atteggiamento inquisitorio che può apparire addirittura vessatorio nei confronti di poveri contadini che si dedicano alla coltura del tabacco e verso i quali, al contrario, è indispensabile che il Monopolio imposti rapporti di fiducia e di vera e propria collaborazione tecnica per il miglioramento delle produzioni.

Il settore delle coltivazioni è il solo, tra tutti quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, nel quale sopravvive ancora una ingiustificata e sicuramente superata confusione di compiti, tecnico-amministrativi e fiscali, propri, questi ultimi, di altri Organi dello Stato appositamente esistenti ed operanti nel settore.

Infatti, già con legge 3 gennaio 1951, numero 27 (articoli 10 e 11 che modificano gli articoli 110 e 111 della legge 17 luglio 1942, n. 907), proprio in armonia con il pieno riconoscimento del carattere industriale e commerciale dell'attività svolta dall'Amministrazione dei monopoli, detta Amministrazione fu esonerata dalla definizione amministrativa dei contesti concernenti reati previsti dalla legge n. 907 del 1942, e ne fu attribuita la relativa competenza all'Organo dello Stato già in possesso di una potestà generale per la definizione amministrativa dei reati finanziari punibili con pena pecuniaria: l'Intendente di finanza.

Si rende, pertanto, indispensabile ed urgente provvedere ora alla completa delimitazione dei compiti dell'Amministrazione dei monopoli anche nel settore delle coltivazioni, in relazione al già ripetuto carattere industriale e commerciale proprio di detta Amministrazione.

Pertanto, rimangono di competenza degli impiegati ed addetti alle coltivazioni tutti i compiti ed attribuzioni di natura tecnica, ivi compresi, altresì, l'accertamento delle violazioni di natura amministrativa alle disposizioni del Regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco, con conseguente applicazione delle relative sanzioni, e con esclusione dell'accertamento di reati in violazione alla legge sul Monopolio dei sali e tabacchi che, con il disegno di legge, si intende attribuire esclusivamente agli organi di Polizia tributaria e di Polizia giudiziaria ordinaria.

All'uopo, si è predisposto l'unito disegno di legge, in articolo unico, secondo cui:

con il primo comma si devolve alla esclusiva competenza degli Organi di polizia tributaria e di polizia giudiziaria ordinaria l'accertamento delle violazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi anche per quanto concerne il settore delle coltivazioni;

con il secondo comma viene esplicitamente abrogato l'articolo 104 della legge 17 luglio 1942, n. 907, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la legge proposta.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'accertamento dei reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi è devoluto, anche per quanto riguarda la coltivazione e la custodia del tabacco, alla esclusiva competenza degli organi di Polizia tributaria e di Polizia giudiziaria ordinaria.

È abrogato l'articolo 104 della legge 17 luglio 1942, n. 907, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.